

REGOLAMENTO

concernente

L'ESAME PROFESSIONALE DI AGENTE DI CUSTODIA CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE

29.11.2002



Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal SAZ
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire CSFPP
Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario CSFPP



REGOLAMENTO

concernente

L'ESAME PROFESSIONALE DI AGENTE DI CUSTODIA CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE

29.11.2002

Visti gli articoli 51 - 57 della Legge Federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (detta qui di seguito legge federale) e gli articoli 44 - 50 del 7 novembre 1979 sulla formazione professionale, l'organo responsabile in base all'art. 1 emana il seguente regolamento:

I. Disposizioni generali

Osservazioni preliminari

Per favorire la leggibilità le prescrizioni del presente regolamento sono redatte al maschile.

Art. 1

Organo responsabile

1. La fondazione Centro Svizzero di Formazione per il Personale dei Penitenzari (CSFPP) costituisce l'organo responsabile.
2. L'organo responsabile menzionato è competente per tutta la Svizzera¹.

¹ La Fondazione è stata costituita nel 1977 dalla Confederazione e dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), secondo l'atto di fondazione del 10 febbraio 1977, modificato il 26 giugno 1987.

Art. 2

Scopo dell'esame

1. L'esame professionale permette di verificare se il candidato dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di agente di custodia, conformemente alla descrizione della professione.
2. La descrizione della professione di agente di custodia figura nelle direttive².

II. Organizzazione

Art. 3

Composizione e nomina della Commissione d'esame

1. L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta di otto membri. Due membri della Direzione del CSFPP prendono parte d'ufficio alle riunioni della Commissione d'esame. Questi membri sono delegati, dal Direttore, ad ogni seduta. Gli altri sei membri sono nominati dal Comitato della Scuola del CSFPP, per un periodo di 4 anni.
2. La Commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente è decisivo.

Art. 4

Compiti della Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame:
 - a. emana le direttive inerenti al regolamento d'esame;
 - b. fissa la tassa d'esame secondo l'ordinamento delle tasse d'esame del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c. fissa la data e il luogo d'esame;
 - d. definisce il programma d'esame;
 - e. predispone la preparazione dei compiti d'esame e organizza l'esame;

² Le direttive possono essere ottenute presso il CSFPP, Av. Beauregard 11, 1700 Friburgo.

- f. nomina e impiega gli esperti;
 - g. decide sull'ammissione come pure sull'eventuale esclusione dall'esame;
 - h. decide sul rilascio dell'attestato professionale;
 - i. tratta le domande e i ricorsi;
 - j. si occupa della contabilità e della corrispondenza.
-
2. La Commissione d'esame può delegare taluni compiti ed il disbrigo di pratiche amministrative alla segreteria del CSFPP.
-

Art. 5

Notifica al pubblico/Vigilanza

-
- 1. L'esame avviene sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.
-
- 2. La presentazione del lavoro di attestato è, in linea di principio, pubblica.
-
- 3. L'UFFT è invitato ad assistere agli esami e gli viene trasmessa la relativa documentazione.
-

III. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

Art. 6

Pubblicazione

-
- 1. L'esame è pubblicato sulla tabella dei corsi del CSFPP almeno 9 mesi prima dell'inizio. La tabella dei corsi può essere visionata su Internet al seguente indirizzo: www.prison.ch.
-
- 2. L'annuncio deve perlomeno indicare:
 - le date degli esami;
 - lo svolgimento dell'esame e del lavoro di attestato;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione.
-

Art. 7

Iscrizione

L'iscrizione deve essere inoltrata almeno 4 mesi prima dell'inizio delle prove d'esame presso il segretariato del CSFPP e deve essere corredata da:

- a. un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta dal candidato;
- b. le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c. l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d. il tema e il concetto sommari proposti per il lavoro di attestato.

Art. 8

Ammissione

1. Sono ammessi all'esame i candidati che:
 - a. hanno superato con successo le prove dell'esame intermedio del corso di base del CSFPP o possono comprovare un titolo giudicato equivalente e;
 - b. sono titolari di un certificato federale di capacità o di un diploma giudicato equivalente e possono comprovare una pratica professionale in materia di privazione della libertà della durata di almeno 2 anni e mezzo o;
 - c. senza essere titolari di un certificato federale di capacità possono comprovare un'esperienza professionale della durata di almeno 5 anni in una istituzione destinata alla privazione della libertà.
2. L'UFFT decide dell'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.
3. La Commissione d'esame decide dell'equivalenza dei diplomi conseguiti in Svizzera.
4. La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima dal suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità e il termine per la presentazione del ricorso.

Art. 9 Spese

1. Dopo aver ricevuto conferma della sua ammissione, il candidato versa la tassa d'esame. L'eventuale contributo per le spese del materiale verrà percepito in separata sede.
2. Ai candidati che si ritirano nei termini prescritti, ai sensi dell'art. 11, o che si ritirarono dagli esami per giustificati motivi, verrà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
3. Chi non supera l'esame, non ha alcun diritto al rimborso della tassa.
4. La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalla Commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto del numero di prove da ripassare.
5. L'UFFT percepisce una tassa per la stesura dell'attestato professionale e per l'iscrizione del suo titolare nel registro.
6. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante il periodo degli esami sono a carico dei candidati.

IV. Svolgimento dell'esame

Art. 10 Convocazione

1. L'esame avviene una volta l'anno se, dopo essere stato pubblicato, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
2. I candidati possono scegliere di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
3. Il candidato ottiene l'accordo per il suo lavoro di attestato almeno 8 mesi prima della data della sua presentazione. I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami. Alla convocazione viene allegato:
 - a. il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b. l'elenco degli esperti.

-
4. Tutte le domande di ricusa degli esperti devono essere comunicate al presidente della Commissione d'esame al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami e devono essere debitamente motivate. Il presidente decide irrevocabilmente e prende le disposizioni necessarie.
-

Art. 11

Ritiro del candidato

-
1. Il candidato può ritirare la propria iscrizione sino a 4 settimane prima dell'inizio degli esami.
 2. Decorso questo termine il candidato può ritirarsi soltanto per giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi:
 - a. il servizio militare o il servizio di protezione civile;
 - b. la malattia o l'infortunio;
 - c. la maternità;
 - d. un lutto in famiglia.
 3. La domanda di ritiro deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione d'esame allegando i giustificativi.
-

Art. 12

Esclusione dall'esame

-
1. Viene escluso dall'esame chi:
 - a. utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b. infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c. tenta d'ingannare gli esperti.
 2. L'esclusione dagli esami deve essere decisa dalla Commissione d'esame. Il candidato ha diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione non ha preso la sua decisione.
-

Art. 13

Sorveglianza degli esami, esperti

1. Almeno una persona competente sorveglia scrupolosamente l'esecuzione dei lavori d'esame. Essa prende nota per iscritto delle osservazioni fatte.
2. Almeno 2 esperti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota.
3. L'apprezzamento dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuato da almeno due esperti, che determinano di comune accordo la nota.
4. Gli esperti si ricusano se sono parenti stretti, oppure se sono o sono stati superiori o colleghi del candidato.

Art. 14

Riunione per l'attribuzione delle note

1. In una seduta indetta al termine degli esami, la Commissione d'esame decide in merito al superamento o meno degli stessi.
2. Il rappresentante dell'UFFT è invitato a questa seduta.
3. I parenti stretti, coloro che sono stati superiori o colleghi del candidato devono ricusarsi al momento della decisione in merito all'attribuzione dell'attestato professionale.

V. Materie d'esame ed esigenze

Art. 15

Materie d'esame

1. L'esame verte sulle seguenti materie:

A – Campi: Psicologia, Universo carcerario, Diritto e Medicina/Psichiatria, 4-5 ore

Materia	Materia d'esame	Forma dell'esame	Durata
Materia 1	Psicologia, Universo carcerario, Diritto e Medicina/Psichiatria	Scritto	4 ore
Materia 2	Psicologia, Universo carcerario, Diritto e Medicina/Psichiatria	Orale	20-30 min.

B – Campi: Tecniche di presentazione, 1 ora

Materia	Materia d'esame	Forma dell'esame	Durata
Materia 3	<p>3.1. Presentazione del lavoro di attestato Il candidato presenta il lavoro di attestato e lo discute con l'uditorio e con gli esperti. Risponde alle eventuali domande postegli per chiarimenti o informazioni supplementari.</p> <p>3.2. Discussione con gli esperti Il candidato risponde alle domande relative al lavoro di attestato postegli dagli esperti.</p>	Orale con tecniche di presentazione	1 ora

C – Campo: Lavoro di attestato, durante l'impiego

Il candidato elabora un lavoro di attestato concernente la professione.

-
2. La forma degli esami é la seguente:
 - Campo A: scritto e orale
 - Campo B: orale con tecniche di presentazione
 - Campo C: valutazione del lavoro
 3. Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La Commissione d'esame definisce queste suddivisioni e la ponderazione da dare a ciascuna di loro.
-

Art. 16

Esigenze d'esame

Il contenuto dettagliato della materia d'esame é specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (art 4 cpv.1 lettera a).

VI. Apprezzamento e note

Art. 17

Apprezzamento

-
1. Le note delle voci e delle sottovoci sono apprezzate con punti interi o mezzi punti, conformemente all'art. 18.
 2. La nota della materia é determinata dalla media di tutte le note delle voci e delle sottovoci d'esame. Essa é arrotondata ad un decimale. Se il metodo di valutazione permette di determinare direttamente la nota della materia, senza passare dall'apprezzamento delle voci e delle sottovoci, la nota della materia viene attribuita secondo l'art. 18.
-

Art. 18

Valore delle note

-
1. Le prestazioni dei candidati sono apprezzate con le note da 6 a 1. Le note superiori o uguali a 4 designano prestazioni sufficienti; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti. Solo i mezzi punti sono ammessi come note intermedie.
-

2. Graduatoria delle note

Nota	Caratteristica delle prove
6	Ottime qualitativamente e quantitativamente
5	Buone, confacenti alle esigenze
4	Rispondenti ai requisiti minimi
3	Deboli, incomplete
2	Molto deboli
1	Inutilizzabili o non eseguite

VII. Superamento e ripetizione dell'esame

Art. 19

Condizioni per il superamento dell'esame

1. L'esame é superato se il candidato non ottiene nessuna nota insufficiente, né nelle materie d'esame né nel lavoro di attestato.
 2. L'esame non é in ogni caso superato se il candidato:
 - a. non si ritira per tempo;
 - b. non consegna il lavoro di attestato entro i termini fissati;
 - c. non si presenta agli esami senza addurre giustificati motivi;
 - d. dopo averli iniziati si ritira senza addurre giustificati motivi;
 - e. é escluso dagli stessi.
-

Art. 20

Certificato d'esame

La Commissione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame, che deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. le note delle singole materie;
- b. l'indicazione del superamento o meno dell'esame;
- c. l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non viene rilasciato l'attestato.

Art. 21

Ripetizione dell'esame

1. Chi non ha superato l'esame é ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo un anno. Se non supera nemmeno il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame al più presto trascorsi 3 anni dal primo esame.
2. La ripetizione dell'esame comporta:
 - a. **Secondo esame**
Le materie in cui il candidato ha ottenuto una nota inferiore a 5.0;
Il lavoro di attestato deve essere ripetuto nella misura in cui la nota del primo esame é inferiore a 4.0.
 - b. **Terzo esame**
Il terzo esame verterà su tutte le materie del secondo esame, compreso il lavoro di attestato.
3. Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

VIII. Attestato professionale, titolo e procedura

Art. 22

Titolo e pubblicazione

1. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale. Questo attestato é rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della Commissione d'esame.
2. Il titolare dell'attestato professionale é autorizzato a portare il titolo protetto seguente:
 - Agente di custodia / agente di custodia femminile con attestato professionale federale
 - Fachmann / Fachfrau für Justizvollzug mit eidgenössischem Fachausweis
 - Agent / agente de détention avec brevet fédéral
3. I nomi dei titolari dell'attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, che ciascuno può consultare. Restano riservate le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.
4. Solo i titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il titolo protetto. È passibile di pena chiunque si attribuisce il titolo protetto senza aver superato l'esame corrispondente, oppure si attribuisce un titolo atto a suscitare l'impressione che abbia superato l'esame.

Art. 23

Ritiro dell'attestato professionale

1. L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
2. La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Commissione di ricorso del Dipartimento Federale dell' Economia (DFE). La decisione della Commissione di ricorso del DFE é definitiva.

Art. 24

Diritto di ricorso

1. Contro le decisioni della Commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale, può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
2. In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La stessa potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

IX. Copertura delle spese d'esame

Art. 25

Vacazioni, rendiconto

1. Per proposta della Commissione d'esame, il Consiglio della Scuola fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della Commissione d'esame e gli esperti.
2. Il CSFPP assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione o da altre fonti.
3. Il contributo della Confederazione é fissato dall'UFFT in base al preventivo ed al rendiconto, che gli vengono inviati conformemente alle sue direttive.

X. Disposizioni finali

Art. 26

Disposizioni transitorie

Il primo esame in base al presente regolamento avverrà nel 2004.

Art. 27

Titolari di vecchi diplomi

1. L'attestato federale può essere concesso senza dover presentare nuovi esami alle persone che hanno ottenuto il loro diploma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo le disposizioni del regolamento degli esami di diploma del CSFPP del 6 settembre 1995.
2. Chi desidera ottenere l'attestato federale alle condizioni precitate deve farne domanda presso il segretariato della Commissione d'esame³ entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, formulando la sua richiesta all'attenzione dell'UFFT.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del DFE.
2. L'organizzazione responsabile ai sensi dell'articolo 1 è incaricata della sua esecuzione.

XI. Emanazione

Per il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzari (CSFPP)
Friburgo, 13 settembre 2002

Il Presidente del Consiglio della Scuola: **sig. Dr. Markus Notter**

Il Presidente del Comitato della Scuola: **sig. Dr. Alex Pedrazzini**

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 29 novembre 2002

Dipartimento Federale dell'Economia: **sig. P. Couchepin, Consigliere Federale**

³ c/o CSFPP, Avenue Beauregard 11, 1700 Friburgo.



Schweizerisches Ausbildungszentrum
 Centre suisse de formation pour le
 Centro svizzero di formazione per

Contatto

Centro svizzero di formazione
per il personale dei penitenziari CSFPP

Av. Beauregard 11, 1700 Friburgo
T +41 (0)26 425 44 00, F +41 (0)26 425 44 01
info@prison.ch, www.prison.ch
